

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1401 del 10/03/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per posa condotta fognaria in attraversamento e parallelismo della sponda destra del Po di Volano, via Castagnina, loc. Massa Fiscaglia nel Comune di Fiscaglia (FE). Proc. Cod. FE23T0051 Richiedente: C.A.D.F. S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1461 del 10/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per posa condotta fognaria in attraversamento e parallelismo della sponda destra del Po di Volano, via Castagnina, loc. Massa Fiscaglia nel Comune di Fiscaglia (FE).

Proc. Cod. FE23T0051

Richiedente: C.A.D.F. S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/05/2023 registrata al PG/2023/82341 del 10/05/2023 con cui il sig. Massarenti Edi, c.f. MSSDEI67S01C814D, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti per l'Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386, con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Po di Volano nel Comune di Fiscaglia (FE), per posa condotta fognaria, in via Castagnina, individuata al foglio 10 parte della particella 639 e parte strada arginale antistante (mappale demaniale) del Comune di Fiscaglia (FE) come di seguito dettagliato:

- a)** Parallelismo all'interno dell'argine destro del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 23,00;
- b)** Attraversamento dell'argine destro del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 9,50;
- c)** Posa di n. 1 pozzetto su area demaniale delle dimensioni cm 70 x 70 e alla profondità di 80-100

cm dalla sommità.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 2 del 03/01/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_FEUTG_Ingresso_0066735_20241028;

DATO ATTO che, in data 17/01/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato riguardo all'Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara (Nullaosta idraulico Det. Dirigenziale n. 1960 del 23/06/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/216425 del 20/12/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTA la D.G.R. 913/2009 "Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004" ed in particolare il sesto allinea che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

VISTA la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione

Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto alinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

PRESO ATTO della dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A. assunta al protocollo PG/2023/82341 del 10/05/2023 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della d.G.R. 913/2009 con la quale dichiara:

- di essere gestore del servizio idrico integrato della Regione Emilia-Romagna in house providing per conto di n. 11 Comuni soci del territorio del basso ferrarese;
- di richiedere l'occupazione in nome e conto del Comune di Fiscaglia;
- che le infrastrutture che occuperanno le aree oggetto dell'istanza di concessione relativa alla pratica FE23T0051 sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.L.gs. 152/2006 e pertanto di Proprietà Pubblica del Comune di Fiscaglia;
- che in forza di legge tali infrastrutture rimarranno proprietà pubblica.

RITENUTO

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
- di fissare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 09/05/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 04/03/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano sita in via Castagnina, località Massa Fiscaglia, in Comune di Fiscaglia (FE), catastalmente identificata al foglio 10 parte della particella 639 e parte strada arginale antistante (mappale demaniale), codice pratica FE23T0051, come di seguito dettagliata:

a) Parallelismo all'interno dell'argine destro del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 23,00;

b) Attraversamento dell'argine destro del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 9,50;

c) Posa di n. 1 pozzetto su area demaniale delle dimensioni cm 70 x 70 e alla profondità di 80-100 cm dalla sommità;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/03/2025 (PG/2025/42507 del 05/03/2025);

4. di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;

6. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 09/05/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 04/03/2025 tramite PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
- 7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
- 11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- 12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- 13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 (cod. pratica FE23T0051).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al foglio 10 parte della particella 639 e parte strada arginale antistante (mappale demaniale) del Comune di Fiscaglia (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso:

a) Parallelismo all'interno dell'argine destro del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 23,00;

b) Attraversamento dell'argine dx del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 9,50;

c) Posa di n. 1 pozzetto su area demaniale delle dimensioni cm 70 x 70 e alla profondità di 80-100 cm dalla sommità.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

2. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE23T0051;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere

arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1960 del 23/06/2023 in atti al prot. PG/2023/216425 del 20/12/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. L'intervento consiste nella posa di una condotta fognaria per collegare i servizi igienici dell'Oasi Ecologica del Comune di Fiscaglia, ubicata in loc. Massa Fiscaglia, e il serbatoio dell'acqua, pensile, in gestione al C.A.D.F. S.p.A. La zona da collegare si trova in area golenale e l'intervento è così dettagliato:

a) Parallelismo all'interno dell'argine destro del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 23,00;

b) Attraversamento dell'argine dx del Po di Volano con condotta fognaria Ø250, della lunghezza di circa m 9,50;

c) Posa di n. 1 pozzetto su area demaniale delle dimensioni cm 70 x 70 e alla profondità di 80-100 cm dalla sommità.

2. Dovranno essere previsti, inoltre, due pozzetti di intercettazione a monte e a valle del nuovo tratto per isolare la condotta fognaria in caso di perdite o rotture.

3. L'area di posa del nuovo tratto di fognatura è catastalmente allibrato alla part. 639 (demanio idrico) del fg 10 del Comune di Fiscaglia.

4. Poiché l'argine destro del Po di Volano (via Castagnina) è una viabilità pubblica il coperchio dei

pozzetti dovranno essere almeno in classe C400 delle norme UNI EN 124.

5. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda presentata e agli elaborati allegati. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzato dall'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara.

6. La Soc. interessata, richiedente ed esecutrice dell'intervento oggetto del presente nulla osta idraulico, rimane completamente responsabile dell'opera eseguita e dell'esecuzione della stessa, della sua presenza e della relativa manutenzione; qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche, sue pertinenze e/o a terzi a causa degli interventi in argomento, verrà imputato alla Soc. richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Servizio vorrà impartire.

7. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532218805 oppure con e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it; la Soc. richiedente è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.

8. Il presente nulla-osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici e avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica della presente autorizzazione.

9. La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, la presente Autorizzazione Idraulica.

10. La soc. richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. L'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.

12. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

13. La scrivente Agenzia, rimane in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.